



COMUNE DI CRESPINA LORENZANA

Provincia di Pisa

SERVIZIO AFFARI LEGALI, GARE

DETERMINAZIONE n. 343 del 12-07-2019

OGGETTO: AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE PER OPPOSIZIONE A RICORSO AL TAR TOSCANA.

IL RESPONSABILE DI DIREZIONE DELL'AREA

Decisione::

Il Responsabile del Servizio Affari legali

- dispone di dare attuazione a quanto disposto con delibera di G.C. n. 71 del 09.07.2019 con la quale si autorizza l'ente alla costituzione in giudizio contro il ricorso promosso dalla società Bernardini Gastone SRL innanzi al TAR Toscana con atto prot. n. 6743 del 20.06.2019;
- affida l'incarico di difesa legale all'av. Germano Scarafiocca con studio in Pisa Via Cottolengo n. 8 per la somma complessiva lorda di euro 3.195,71;
- approva lo schema di disciplinare di conferimento incarico allegato al presenta atto (Allegato „A“), di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
- impegna la somma complessiva di euro 3.195,71 al titolo I Interv. 3 cap. 30127.0 voce „spese per liti e arbitraggi“;
-

Motivazione:

Con delibera di giunta Comunale n. 71 del 09.07.2019 l'Amministrazione Comunale autorizzava l'ente alla costituzione in giudizio in persona del sindaco pro tempore nel contenzioso promosso dinanzi al Tar Toscana dalla società Bernardini Gastone SRL innanzi al TAR Toscana con atto prot. n. 6743 del 20.06.2019 ;

Considerato che l'ente con deliberazione di giunta comunale n. 43 del 4 aprile 2019 ha approvato il progetto definitivo di iniziativa privata per la realizzazione di n. 2 rotoatorie sulla SP31 – Cucigliana Lorenzana in loc. Lavoria connesse alla realizzazione di un outlet village;

Dato atto che e con la medesima deliberazione il comune ha dichiarato la pubblica utilità ai sensi dell'art. 12 del D.P.R. 327/2001;

Atteso che il ricorrente ha impugnato il procedimento amministrativo adottato dall'ente e che pertanto

sussiste la necessità che l'Ente proponga opposizione al ricorso presentato dinanzi al Tar Toscana nei modi e nelle forme previste dall'art. 46 del Dlgs. 104/2010;

Considerato che è l'ente sprovvisto di avvocatura civica interna ed è quindi necessario affidare l'opposizione al suddetto ricorso ad Avvocato esperto in materia come richiesto dall'art. 22 del D.Lgs 104/2010;

Ritenute fondate le ragioni di opposizione dell'ente al decreto ingiuntivo sopra citato al fine di salvaguardare gli interessi pubblici e la regolarità dell'operato della pubblica amministrazione;

Dato atto altresì che con l'entrata in vigore del nuovo codice degli appalti il "servizio legale" rientra, ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs n. 50/2016 nella fattispecie degli "appalti di servizi esclusi", e precisamente al comma 1 lettera d) dove si definisce come "servizio legale" - fra gli altri - la rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell'art. 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31 e s.m.i. nei procedimenti dinanzi ad autorità giurisdizionali;

Rilevato, pertanto, che trattandosi di un appalto di servizi escluso, l'incarico legale non soggiace al *corpus* completo delle norme in materia di appalti ma soltanto ai principi di carattere generale come espressamente previsto all'art. 4 del D. Lgs. N. 50/2016;

Dato atto che per l'incarico in questione, in ragione del valore della controversia e nel rispetto del principio di cui all'art. 4 del d.lgs 50/2016, è stata espletata indagine informale di mercato, depositata in atti, ed è stato individuato quale professionista idoneo all'espletamento dell'incarico l'Avv. Germano Scarafiocca il quale si è reso disponibile allo svolgimento dell'incarico per un compenso complessivo di € 3195,71 (Iva, CPA e ritenuta d'acconto inclusi);

Visto il parere n. 8/2009 della Corte dei Conti - sezione regionale di Controllo per la Campania - che ha statuito che, nelle deliberazioni di conferimento degli incarichi legali, pur in presenza di difficoltà nell'individuazione della somma esatta relativa alle parcelle del professionista, l'Ente è tenuto al rispetto dei canoni di buona amministrazione, tra cui quello del prudente apprezzamento, delle regole giuscontabili in materia di spesa e dei principi che caratterizzano la corretta gestione dei bilanci pubblici, pertanto, prima dall'assunzione dell'impegno di spesa va acquisita dal legale un preventivo di massima relativo agli onorari, alle competenze ed alle spese che presuntivamente deriveranno dall'espletamento dell'incarico, al fine di predisporre un'adeguata copertura finanziaria;

Considerato che la Corte dei conti, sezione regionale di controllo del Veneto, con la deliberazione n. 375/PAR/2016 ha evidenziato come la richiesta di esplicitazione dei valori economici da parte dei professionisti incaricati di difendere l'ente sia adempimento ineludibile e che la necessità di un preventivo di massima che indichi la misura del compenso, oltre a essere oggetto di specifica previsione da parte della normativa che ha abrogato le tariffe professionali (l'articolo 9 del DI 1/2012 convertito dalla legge 27/2012) e che attualmente disciplina i compensi degli avvocati, viene espressamente contemplata dal principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (allegato n. 4/2 al Dlgs 118/2011);

Vista la deliberazione della Corte dei Conti, sezione controllo per l'Emilia Romagna n. 144/2018 che ha stabilito quanto segue: "La disciplina applicabile all'affidamento di servizi legali è stata rivista alla luce dell'entrata in vigore, il 19 aprile 2016, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50. In materia, di recente sono state approvate dall'Anac, con delibera n. 907 del 24 ottobre 2018, le linee guida n. 12/2018. A decorrere dall'entrata in vigore del d. lgs. n. 50/2016, il singolo incarico di patrocinio legale, conferito in relazione a una specifica lite, è sottoposto al regime di cui all'art. 17 (recante "Esclusioni specifiche

per contratti di appalto e concessione di servizi”), che considera come contratto escluso la rappresentanza legale di un cliente, da parte di un avvocato, in un procedimento giudiziario dinanzi a organi giurisdizionali, nonché la consulenza legale fornita in preparazione di detto procedimento. In ogni caso, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 4 del citato decreto, l’affidamento dello stesso deve avvenire nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, trasparenza, imparzialità, parità di trattamento, proporzionalità e pubblicità;

Vista la sent. n. 334 del 6 febbraio 2017, il TAR Sicilia – Palermo, Sez. III, nel giudicare l'affidamento di un appalto di servizi legali alla luce del nuovo codice dei contratti pubblici, ha rimarcato come per esso debba essere assicurata la massima partecipazione mediante una procedura di tipo comparativo idonea a permettere a tutti gli aventi diritto di partecipare, in condizioni di parità e uguaglianza, alla selezione per la scelta del contraente;

Dato atto che in applicazione della nuova contabilità armonizzata il legale incaricato è tenuto ogni anno a confermare o meno il preventivo di spesa sulla scorta del quale è stato preso l'impegno originario al fine di consentire l'eventuale reimputazione in esercizio successivo o a quello nel quale l'obbligazione viene a scadenza e a comunicare la sussistenza di passività potenziali per l'ente in ragione dell'andamento del contenzioso;

Adempimenti a cura dell’Ente:

L’atto sarà trasmesso ai seguenti Uffici:

- Ragioneria per apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria e la compatibilità dei conseguenti pagamenti con i relativi stanziamenti di bilancio;
- Segreteria per la sottoscrizione della convenzione e la pubblicazione del curriculum vitae e dell'affidamento sul sito dell'ente nella sezione amministrazione trasparente ai sensi del D.Lgs. 33/2013;
- Ufficio del messo per la pubblicazione all’albo.

Adempimenti a cura del destinatario:

Il professionista si impegna a fornire la prestazione richiesta nel rispetto dei termini contrattuali convenuti nell’allegato schema di disciplinare incarico (Allegato “A”).

Segnalazioni particolari:

- L’atto diverrà esecutivo alla numerazione, non essendo necessario il visto contabile.
- Contro il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) nei termini stabiliti dalla Legge.
- Il diritto di accesso agli atti può essere esercitato rivolgendosi all’Ufficio Segreteria.
- I dati personali contenuti nel presente atto sono trattati ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali.

Riferimenti normativi

a) Generali:

- D.Lgs. 267/2000 “ Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;

- Art. 107 del D.Lgs. 267/2000, che ribadisce l'attribuzione agli organi politici dei poteri di indirizzo e di controllo politico-amministrativo e ai dirigenti quello della gestione amministrativa, finanziaria e tecnica amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo;
- Legge 6 dicembre 1971, n. 1034. Istituzione dei tribunali amministrativi regionali, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 13 dicembre 1971, n. 314,
- D. Lgs n. 104/2010 “Codice processuale amministrativo”;

b) Specifici:

- LR. N. 69 del 22/11/2013 con la quale è stato istituito il Comune di Crespina Lorenzana;
- Statuto del Comune di Crespina approvato dal Consiglio Comunale in data 17/09/2004 con atto n. 51;
- delibera di giunta Comunale n. 71 del 09.07.2019 con la quale si autorizza la costituzione in giudizio dell'ente per opposizione ricorso al TAR TOSCANA .
- **CIG: ZC3292E193**

Allegati

Allegato incarico	“A”:	schema	disciplinare	conferimento
----------------------	------	--------	--------------	--------------

Il Segretario Comunale
Dr.ssa Rosanna Mattera

Il Responsabile di Direzione
SERVIZIO AFFARI LEGALI, GARE
f.to ROSANNA MATTERA

(documento sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs.82/2005 smi
che sostituisce il documento cartaceo e la sottoscrizione autografa)



**COMUNE DI CRESPINA
LORENZANA
(Provincia di Pisa)**

Determina n. 343 del 12-07-2019

OGGETTO:	AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE PER OPPOSIZIONE A RICORSO AL TAR TOSCANA.
-----------------	---

Affissa all'albo pretorio dal 12-07-2019 e per 15 giorni consecutivi.

12-07-2019	L'INCARICATO EMANUELA RICCOMI
------------	--

SCRITTURA PRIVATA AVENTE AD OGGETTO II CONFERIMENTO DI INCARICO LEGALE
PROFESSIONALE

L'anno duemila_____il giorno _____ del mese di _____
in Crespina
Lorenzana, presso la sede comunale.

Con la presente scrittura privata, avente per le parti forza di legge a norma dell'art. 1372 c.c.

TRA

Il Segretario Comunale, Dr.ssa Rosanna Mattera, Segretario comunale del Comune di Crespina Lorenzana (Codice fiscale 00172540502 -Partita I.V.A.: 00415370501), la quale interviene in questo atto esclusivamente per conto dell'Ente che rappresenta, ai sensi dell'art. 107 del D.L.vo 08/08/2000, n. 267, di seguito nel presente atto denominato "Comune"

E

L'avv. (di seguito: legale) con studio C.F._____, P.IVA_____
assicurato per la responsabilità professionale con polizza n....., massimale,
emessa dalla.....Agenzia di.....

PREMESSO CHE

Con delibera di giunta Comunale n. 71 del 09.07.2019 l'Amministrazione Comunale autorizzava l'ente alla costituzione in giudizio in persona del sindaco pro tempore nel contenzioso promosso dinanzi al Tar Toscana dalla società Bernardini Gastone SRL innanzi al TAR Toscana con atto prot. n. 6743 del 20.06.2019 ;

Con determina n. del si conferiva incarico
all'Avv_____

_____ per l'attivazione della tutela dell'ente per un importo complessivo di euro
_____;

Dato atto che questo ente non dispone di avvocatura civica interna né di adeguate figure professionali idonee ad assicurare la difesa delle posizioni giuridiche dello stesso e pertanto si rende necessario affidare l'incarico ad un professionista esterno;

Dato atto altresì che con l'entrata in vigore del nuovo codice degli appalti il "servizio legale" rientra, ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs n. 50/2016 nella fattispecie degli "appalti di servizi esclusi", e precisamente al comma 1 lettera d) dove si definisce come "servizio legale" - fra gli altri - la rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell'art. 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31 e s.m.i. nei procedimenti dinanzi ad autorità giurisdizionali.

Rilevato, pertanto, che trattandosi di un appalto di servizi escluso, l'incarico legale non soggiace al *corpus* completo delle norme in materia di appalti ma soltanto ai principi di carattere generale come espressamente previsto all'art. 4 del D. Lgs. N. 50/2016.

Considerato che la Corte dei conti, sezione regionale di controllo del Veneto, con la deliberazione n. 375/PAR/2016 ha evidenziato come la richiesta di esplicitazione dei valori economici da parte dei professionisti incaricati di difendere l'ente sia adempimento ineludibile e che la necessità di un preventivo di massima che indichi la misura del compenso, oltre a essere oggetto di specifica previsione da parte della normativa che ha abrogato le tariffe professionali (l'articolo 9 del DL 1/2012 convertito dalla legge 27/2012) e che attualmente disciplina i compensi degli avvocati, viene espressamente contemplata dal principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria

(allegato n. 4/2 al Dlgs 118/2011).

VISTO il Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolarmente vigilate dal Ministero della giustizia, ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27;

VISTO il parere n. 8/2009 della Corte dei Conti -sezione regionale di Controllo per la Campania che ha statuito che, nelle deliberazioni di conferimento degli incarichi legali, pur in presenza di difficoltà nell'individuazione della somma esatta relativa alle parcelle del professionista, l'Ente è tenuto al rispetto dei canoni di buona amministrazione, tra cui quello del prudente apprezzamento, delle regole giuscontabili in materia di spesa e dei principi che caratterizzano la corretta gestione dei bilanci pubblici, pertanto, prima dall'assunzione dell'impegno di spesa va acquisita dal legale un preventivo di massima relativo agli onorari, alle competenze ed alle spese che presuntivamente deriveranno dall'espletamento dell'incarico, al fine di predisporre un'adeguata copertura finanziaria;

TUTTO CIO' PREMESSO

Tra le parti sopra costituite, si conviene e stipula quanto segue:

ARTICOLO 1: OGGETTO

Con il presente disciplinare il Comune di Crespina Lorenzana conferisce all'avv....., come sopra generalizzato, che accetta, l'incarico di rappresentare il Comune per la proposizione di azioni giudiziarie individuate con determinazione n. del .

ARTICOLO 2: COMPENSO

1. Il compenso pattuito per l'incarico ricevuto e di cui al presente disciplinare, previa presentazione di apposito preventivo di massima agli atti dell'ufficio, è di complessive euro ai sensi e per gli effetti dell'art. 2233 cod.civ.

Le parti convengono che l'importo sopra quantificato individua il compenso che allo stato attuale è ragionevole prevedere con riferimento alla pratica in oggetto, e che compensi e spese relativi ad ulteriori attività alla stato non prevedibili saranno concordate preventivamente con l'amministrazione.

2. In caso di recesso da parte del Comune di Crespina Lorenzana rimane l'obbligo di corrispondere al professionista le spese sostenute ed il compenso dovuto per l'attività già svolta conformemente alle tariffe professionali di cui al DM n. 140 del 20.07.2012 ma comunque entro i limiti del compenso previsto al punto 1 di cui sopra.

3. Il compenso, liberamente determinato, come sopra fissato, è ritenuto dalle parti adeguato all'importanza dell'opera.

4. L'Avvocato si impegna ad emettere le fatture secondo le seguenti scadenze:

- 50% al deposito dell'atto;
- Il saldo a conclusione dell'incarico

5. La fattura dovrà obbligatoriamente indicare il presente codice cig: **ZC3292E193**

ARTICOLO 3: MODALITA'

1. Il legale si impegna a relazionare e tenere informato costantemente il Comune circa l'attività di volta in volta espletata, fornendo, senza alcuna spesa aggiuntiva, pareri, sia scritti sia orali, supportati da riferimenti normativi e giurisprudenziali, circa la migliore condotta giudiziale e/o

stragiudiziale da tenere da parte del Comune.

2. L'incarico comprende anche l'eventuale predisposizione di atti di transazione della vertenza.
3. Il Comune resta comunque libero di determinarsi autonomamente in relazione al parere fornito.
4. Qualora richiesto, a fini di chiarimenti, il legale assicura la propria presenza presso gli uffici comunali per il tempo ragionevolmente utile all'espletamento dell'incombenza.
5. Tale complessiva attività di assistenza, comunque collegata all'attività di difesa, non darà luogo ad un compenso ulteriore oltre quello previsto per l'incarico principale.
6. Il legale incaricato comunicherà per iscritto e, con la massima celerità, l'intervenuto deposito del provvedimento giurisdizionale. In quella stessa sede il professionista prospetterà ogni conseguente soluzione tecnica idonea a tutelare gli interessi del Comune, ivi comprese istruzioni e direttive necessarie per dare completa ottemperanza alle pronunce giurisdizionali e prevenire pregiudizi per l'amministrazione.
7. Il legale si impegna a chiedere un compenso inferiore qualora l'attività espletata sia minore rispetto a quella prevista. E' in ogni caso obbligato annualmente a confermare o meno il preventivo originariamente presentato.
8. Il Comune si obbliga a fornire tempestivamente, per il tramite dei propri uffici e del proprio personale, ogni informazione, atto e documento utili alla migliore difesa e/o richiesti dal legale.

ARTICOLO 4: INCOMPATIBILITA'

1. Il legale incaricato dichiara, altresì, di non avere in corso comunione di interessi, rapporti d'affari o d'incarico professionale né relazioni di coniugio, parentela od affinità entro il quarto grado con la controparte sopra indicata e, che inoltre non si è occupato in alcun modo della vicenda oggetto del presente incarico per conto della controparte o di terzi, né ricorre alcuna altra situazione di incompatibilità con l'incarico testé accettato alla stregua delle norme di legge e dell'ordinamento deontologico professionale.
2. Il legale dichiara, altresì, ai sensi dell'art. 1, comma 9, lett. e) della L. n. 190 del 06 novembre 2012 – "Legge anticorruzione", di non avere relazioni di coniugio, parentela od affinità con gli amministratori ed i dipendenti dell'Ente. Fatta salva l'eventuale responsabilità di carattere penale o disciplinare, cui dovesse dar luogo la violazione anche di una sola delle predette prescrizioni, l'Amministrazione è in facoltà di risolvere il contratto ai sensi degli artt. 1453 e ss. del c.c. A tal fine il legale nominato s'impegna a comunicare tempestivamente all'Amministrazione l'insorgere di ciascuna delle condizioni di incompatibilità richiamate precedentemente. Il legale dichiara, altresì, che non sussistono ipotesi di inconfiribilità o incompatibilità ai sensi del D.Lgs. 39/2013.
3. La sottoscrizione del presente contratto obbliga il professionista incaricato del rispetto delle disposizioni contenute nel D.P.R. 62/2013.

ARTICOLO 5: DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO A TERZI

1. Al legale non è data facoltà di delegare terzi professionisti all'adempimento del mandato ricevuto senza il preventivo e necessario consenso scritto da esprimersi nelle forme di legge da parte del Comune.
2. E' vietato cedere il contratto pena l'immediata risoluzione dello stesso, salvo l'ulteriore risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali arrecati.
3. E' fatta salva la possibilità per il legale di avvalersi di consulenti e collaboratori, senza alcun aggravio di spesa per il Comune. Eventuali rapporti tra consulenti e/o collaboratori ed il legale sono estranei al Comune ed in alcun modo l'Ente potrà essere chiamato a risponderne.

ARTICOLO 6: REVOCA E RINUNCIA

1. Il Comune ha facoltà di revocare in qualsiasi momento l'incarico al legale nominato, previa comunicazione scritta da dare con lettera raccomandata munita di avviso di ricevimento o tramite

PEC.

2. Il legale ha facoltà di rinunciare al mandato per giusta causa e/ o per giustificato motivo. In tal caso, ai sensi dell'art. 47 cod. deont. "L'avvocato ha diritto di rinunciare al mandato. In caso di rinuncia al mandato l'avvocato deve dare alla parte assistita un preavviso adeguato alle circostanze, e deve informarla di quanto è necessario fare per non pregiudicare la difesa"

ARTICOLO 7: COMUNICAZIONE CONFERIMENTO INCARICO

1. La sottoscrizione del presente disciplinare di incarico costituisce accettazione integrale delle condizioni e delle modalità in esso contenute e/o richiamate e vale anche come comunicazione di conferimento dell'incarico.

ARTICOLO 8: TRATTAMENTO DEI DATI E DISPOSIZIONI SULLA PRIVACY

1. Il Comune, informa il legale – il quale ne prende atto e presta il relativo consenso – che tratterà i dati contenuti nel presente disciplinare esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia, tra cui le disposizioni in materia di Trasparenza e Integrità della P.A. ex D. Lgs n. 33/13 ed ss.mm.ii.

2. Il legale dichiara di aver preso visione e accettare integralmente le condizioni del Codice di comportamento ed il Piano triennale di Prevenzione della corruzione vigente nel Comune di Crespina Lorenzana.

ARTICOLO 9: NORME DI RINVIO

1. Per quanto non previsto dalla presente scrittura privata, le parti rinviano alle norme del codice civile, a quelle proprie dell'ordinamento professionale degli avvocati.

ARTICOLO 10: REGISTRAZIONE

1. La presente scrittura privata sarà registrata soltanto in caso d'uso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, tariffa parte seconda, allegata al DPR 26.04.1986, n° 131. Ogni eventuale spesa inerente e conseguente alla stipulazione del presente atto è a carico del legale incaricato.

Letto, approvato e sottoscritto

PER IL COMUNE DI CRESPINA LORENZANA

IL PROFESSIONISTA

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c., le parti dichiarano di approvare espressamente le clausole sub artt. 2), 3), 4) e 5).

PER IL COMUNE DI CRESPINA LORENZANA

IL PROFESSIONISTA